

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 26-5337

Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 15 maggio 2017, n.9/R e 8 giugno 2018, n. 4/R in materia di esercizio di condhotel e strutture ricettive extraalberghiere.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 recante “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”, all’articolo 8, prevede l’adozione di un regolamento di attuazione che, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, definisca appositi requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché caratteristiche, modalità gestionali e standards minimi di classificazione a favore delle aziende alberghiere operanti sul territorio regionale;

ai sensi dell’articolo succitato è stato adottato il regolamento regionale del comparto ricettivo alberghiero con DPGR del 15 maggio 2017, n. 9/R recante “Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)”;

la legge regionale 3 ottobre 2017, n. 13 recante “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, all’articolo 18, prevede l’adozione di un regolamento di attuazione che, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, definisca appositi requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché caratteristiche, modalità gestionali e standards minimi di classificazione a favore delle strutture ricettive extralberghiere operanti sul territorio regionale;

ai sensi dell’articolo succitato è stato adottato il regolamento regionale del comparto ricettivo alberghiero con DPGR del 8 giugno 2018, n. 4/R recante “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche(articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)”;

l’articolo 1, comma 2 del succitato regolamento 9/R/2017 non contemplava l’applicazione delle relative disposizioni normative riguardo all’istituto denominato “condhotel”, benché lo stesso fosse stato comunque declinato all’interno delle tipologie ricettive alberghiere di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g) della l.r. 3/2015, ciò in previsione di un provvedimento normativo di carattere nazionale che avrebbe dovuto disciplinare successivamente in materia specifica;

detto provvedimento nazionale veniva emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 54 del 6 marzo 2018;

l’articolo 13 del DPCM 13/2018 prevedeva in capo alle Regioni a statuto ordinario l’adeguamento dei propri ordinamenti interni alle disposizioni del decreto medesimo entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero, entro il 21 marzo 2019.

Preso atto che:

si è provveduto attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro a livello nazionale presso la Commissione di Coordinamento del turismo laddove, in collaborazione con altre Regioni d’Italia, principalmente Liguria, Toscana, Emilia, Marche, Puglia e Abruzzo, con le quali concertare una possibile linea comune di intenti onde rendere omogeneo il recepimento dell’istituto “condhotel” sull’intero territorio nazionale;

tali lavori, tuttavia, data anche la complessità tecnica della materia hanno comportato inevitabili ritardi per il recepimento dell’istituto in esame.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore "Offerta turistica", considerata la necessità di recepire il disposto del decreto ministeriale in materia di "condhotel", al fine di provvedere mediante adeguamento del vigente quadro normativo regolante il comparto ricettivo alberghiero piemontese, ha elaborato un testo di regolamento per modificare i due vigenti regolamenti regionali, tenendo conto che:

risulta necessario operare un'apposita integrazione all'interno del vigente regolamento regionale n. 9/2017 il quale necessita, tra l'altro, di puntuali interventi correttivi, nonché modifiche per meri errori materiali o per difficoltà operative riguardo ad alcuni istituti normativi, tra cui quelli relativi alla griglia di classificazione di cui all'allegato B del regolamento medesimo;

in particolare, tali modifiche e integrazioni riguardano alcuni adattamenti di voci e requisiti di carattere funzionale compresi all'interno delle relative sezioni dell'Allegato B del r.r. 9/2017 per meglio rendere coerente l'applicazione degli standards minimi di classificazione in capo al titolare delle aziende alberghiere e, contestualmente, rendere organico il nuovo quadro classificatorio con l'inserimento della sezione dedicata alla nuova tipologia alberghiera denominata "condhotel" e del relativo logo distintivo dell'attività ad integrazione della simbologia grafica in apposita sezione dell'allegato D;

si può provvedere mediante alcuni adattamenti in tema di definizione di criteri e di adozione del logo per la denominazione di "posto tappa" a favore delle strutture ricettive incidendo nel regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche. Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13) rendendo così organico il quadro regolamentare a livello regionale, sia nella parte normativa che in quella tecnica disciplinata nell'allegato E al medesimo scongiurando, in tal modo, possibili illegittimità nelle procedure amministrative autorizzative che interessano, in materia analoga, anche gli altri comparti dell'offerta turistico-ricettiva.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione regionale:

la predisposizione della proposta di regolamento ha comportato una complessa elaborazione conseguita ad un preventivo tavolo di lavoro di coordinamento regionale tenutosi mediante progressive sedute in videoconferenza presso la competente commissione di coordinamento nazionale del turismo;

sono state sentite al riguardo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il comparto ricettivo alberghiero con le quali sono state concertate le iniziative intraprese per addivenire alla suddetta proposta regolamentare;

acquisito, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/2006, il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) espresso con deliberazione/UDP n. 3 del 22 luglio 2020;

acquisito, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3/2015 e dell'articolo 18 della legge regionale 13/2017, il parere favorevole della Commissione consiliare competente in materia di turismo espresso nella seduta del 24 febbraio 2022.

Vista la l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, che ha modificato l'articolo 121 della Costituzione;

visti gli articoli 27 e 51 della legge statutaria;

visto l'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3;

visto il D.P.C.M. 13/2018, ed in particolare l'articolo 13;

visto il regolamento regionale 5 maggio 2017, n. 9/R;

visto il regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge;

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante “Modifiche ai regolamenti regionali 5 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3), 8 giugno 2018, n. 4/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche. Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13) e disposizioni relative all’esercizio del condhotel, comprensivo dei suoi allegati A e B, ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della costituzione, come modificato dalla l. cost. 1/1999 e dell’articolo 51 dello Statuto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2022, n. 5/R - Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 15 maggio 2017, n. 9/R e 8 giugno 2018, n. 4/R in materia di esercizio di condhotel e strutture ricettive extralberghiere.” è stato pubblicato in data 15 luglio 2022 sul 2° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 28 (ndr).